



S. 4451/16

TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE I, AVORO 1° GRADO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N. 19372/15 R.G.

Dispositivo n.

Il Giudice designato, Dott.ssa G. Vetrutto
nella causa

TRA

in persona del legale

rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata in Roma, Via Tacito n. 10 presso l'avv. Maddalena Hoffoli che la
rappresenta e difende per procura in calce al ricorso

E

elettivamente domiciliata in _____ presso gli avv.ti
che la rappresentano e difendono per procura in
calce al ricorso per decreto ingiuntivo

All'odierna udienza ha pronunciato la presente sentenza dando lettura in assenza delle parti
del seguente

DISPOSITIVO

In accoglimento del ricorso revoca il decreto ingiuntivo emesso inter partes dal Tribunale di Roma
in data 14.4.2015;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.

Roma, 9.5.2016

Il Giudice

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso ritualmente notificato l' [redacted] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal proprio dipendente. in data 14.4.2015, a titolo di indennità mensile, indennità base mensile ed ERG, non più corrisposte a far data dal novembre 2014.

Evidenziava l'opponente che detti emolumenti, previsti da accordi sindacali del 2000 e del 2008, non potevano più ritenersi dovuti in virtù delle pattuizioni contenute nel successivo accordo sottoscritto il 27.6.2014, neppure richiamato in sede monitoria, ed argomentava circa la infondatezza della pretesa concludendo per la revoca del decreto ingiuntivo.

La parte opposta ribadiva l'esistenza ed entità del proprio credito sostenendo la illiceità della clausola n. 6 dell'accordo invocato ex adverso, evidenziando di avere proposto sul punto un giudizio; concludeva per il rigetto del ricorso di [redacted] con conferma del decreto ingiuntivo.



Osserva il Giudice che le voci oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto sono state oggetto di modifica da parte dell'accordo del 27.6.2014, in esito al quale cessò la erogazione in busta paga dei relativi emolumenti; accordo del quale la parte opponente sostiene, e la parte opposta nega, la legittimità.

Oggetto del presente giudizio è quindi la liceità dell'accordo del 27.6.2014, e segnatamente della clausola 6) dello stesso, già oggetto di autonomo giudizio svolto tra le stesse parti dinanzi a questo stesso Tribunale, Giudice Dr. Pacia, che ha respinto il ricorso dei dipendenti ritenendo legittima la clausola.

Ne consegue che, ritenuta valida la nuova pattuizione con la sentenza già resa inter partes, il decreto ingiuntivo emesso sulla base delle precedenti pattuizioni collettive poi superate da quella più volte richiamata deve essere revocato, in quanto avente ad oggetto un credito non più sussistente.

Le spese del giudizio, trattandosi di questione interpretativa, possono dichiararsi interamente compensate tra le parti.

Roma, 9.5.2016

Il Giudice

